



# Comune di Sorbolo Mezzani



Piazza Libertà, 1 – 43058 Sorbolo Mezzani (PR)  
C.F./P.IVA: 02888920341

COPIA

## DETERMINAZIONE N. 128 DEL 14-03-2019

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI, RELATIVE A VARI IMMOBILI DEL COMUNE DI SORBOLLO MEZZANI, DA INOLTARE AL COMANDO PROV.LE VV.F. DI PARMA (P.I. PIETRO VIGNALI).**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico**

PREMESSO che:

- con legge regionale 5 dicembre 2018, n. 18, rubricata *Istituzione del Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei Comuni di Mezzani e Sorbolo nella Provincia di Parma*, pubblicata in data 05.12.2018 sul Bollettino della Regione Emilia Romagna n. 380, è stato istituito, con decorrenza 01.01.2019, il nuovo Comune di Sorbolo Mezzani, nato dalla fusione dei Comuni di Sorbolo e Mezzani;
- ai sensi dell'art. 3, comma 1, della predetta legge regionale 18/2018, il Comune di Sorbolo Mezzani subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Mezzani e Sorbolo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996;
- a tal proposito, con delibere assunte dai rispettivi Consigli Comunali n. 40 del 29 novembre 2018 e n. 34 del 29 novembre 2018, recepite dall'Unione Bassa Est Parmense con delibera di Consiglio n. 57 del 30 novembre 2018, i Comuni di Sorbolo e Mezzani hanno provveduto a revocare, con decorrenza 01.01.2019, il trasferimento all'Unione Bassa Est Parmense delle funzioni fondamentali (ex art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 e s.m.i.) esercitate solo per gli stessi due Comuni di Sorbolo e Mezzani, compresa quella relativa alla *gestione degli impianti sportivi*, quella afferente all'*edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province* e quella inerente l'*organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo*, che comprende la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, le quali pertanto dal 1° gennaio 2019 rientrano nella competenza del neo istituito Comune di Sorbolo Mezzani, retto con medesima decorrenza da un Commissario Prefettizio, per la provvisoria gestione del nuovo Comune, fino all'insediamento, a seguito delle elezioni, degli Organi ordinari;
- l'art. 3, comma 4, della citata legge regionale 18/2018, dispone che i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Mezzani e Sorbolo restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di Sorbolo Mezzani;
- lo Statuto del Comune di Sorbolo, in mancanza di uno statuto provvisorio e sino all'approvazione del nuovo, si applica al Comune di Sorbolo Mezzani, ai sensi dell'art. 1, comma 124, lett. c), della legge 7

aprile 2014, n. 56;

- con decreto, prot. n. 58883 del 19/12/2018, il Prefetto della Provincia di Parma ha nominato il Commissario Prefettizio per la gestione provvisoria del nuovo Comune di Sorbolo Mezzani a decorrere dal 1 gennaio 2019 e fino all'insediamento, a seguito delle elezioni, degli organi ordinari, conferendo allo stesso i poteri di Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale;

- con decreto commissariale n. 15 del 3 gennaio 2019 il sottoscritto è stato temporaneamente nominato responsabile del Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico fino all'adozione del Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Sorbolo Mezzani;

VISTA la deliberazione nr. 5 del 05.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui il Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, ha approvato la nota di aggiornamento al d.u.p. 2019/2021 ed al bilancio di previsione 2019/2021 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011);

VISTA la deliberazione del commissario prefettizio con i poteri della giunta n. 16 del 31.01.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021;

VISTI i regolamenti generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dei Comuni di Sorbolo, come da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 05.07.2016, e di Mezzani, come da ultimo modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 dell'01.12.2011, applicabili ai sensi della già citata legge n. 56/2014;

VISTI i regolamenti dei controlli interni approvati, ai sensi dell'art. 147 del TUEL, rispettivamente dal Comuni di Sorbolo con Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 11/02/2013 e di Mezzani con Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 24/01/2013, applicabili ai sensi della medesima norma;

DATO ATTO che per l'adozione del presente provvedimento non si riscontrano motivi di incompatibilità ai sensi dell'art. 3 e 14 del DPR 16.04.2013, nr. 62;

VISTO il DPR 1/8/2011, n. 151 – Nuovo regolamento di prevenzione incendi – che, oltre a prevedere la semplificazione delle procedure di prevenzione incendi modifica e integra l'elenco, indicando una distinzione delle attività soggette in proporzione al rischio di incendio;

ACCERTATO che alcuni immobili ove vengono svolte attività istituzionali di competenza di questo ente ricadono nell'ambito di applicazione del predetto DPR e che, nello specifico, occorre provvedere al rilascio/rinnovo dei certificati di prevenzione incendi relativi a strutture pubbliche facenti parte del patrimonio del Comune di Sorbolo Mezzani e che qui di seguito si elencano:

**1) Palestra “Josif Isakovic” di Mezzano Inferiore:**

- a) Progetto VV.F. impianto fotovoltaico;
- b) Segnalazione certificata inizio attività;
- c) Certificato resistenza al fuoco delle strutture (impianto fotovoltaico compreso);

**2) Scuola Primaria “Oreste Boni” di Sorbolo:**

- a) Attestazione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi;

**3) Archivio Comunale di Via Garibaldi a Sorbolo:**

- a) Attestazione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi;

RITENUTO che, riconoscendone l'urgenza, la specificità e la complessità, si rende necessario procedere all'affidamento a professionisti esterni, stante l'assenza di figura con le necessarie abilitazioni fra il personale tecnico dipendente del Comune stesso, del servizio attinente l'espletamento delle pratiche di prevenzione incendi di cui sopra;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. e i. ed in particolare:

- il comma 1 dell'art. 30 "Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni";

- i commi 1 e 2, lettera a), dell'art. 36 "Contratti sotto soglia", rispettivamente:

*"1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. ..."*

*"2. ... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

*a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";*

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" ed in particolare:

- il punto 4.1 in base al quale l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere nella modalità dianzi indicata, in considerazione della economicità della procedura scaturente e per il fatto che l'adozione delle procedure ordinarie comporterebbe un'espansione dei tempi per la gestione della gara non compatibili con le necessità della stazione appaltante, nel rispetto, comunque, delle disposizioni in materia;

ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 5.000 euro non è più obbligatorio ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione o alle centrali di committenza regionali;

VISTO l'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che dispone la trasmissione alla competente sezione di controllo della Corte dei conti gli incarichi di studio e di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione e gli atti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre,

pubblicità e di rappresentanza di importo superiore a 5.000 euro;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie - del 17 febbraio 2006 n. 4/AUT/2006, secondo cui la menzionata disciplina, recata dalla legge finanziaria 2006, ha abrogato per evidenti motivi di incompatibilità, l'art. 1, commi 11 e 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo – 14 marzo 2008, n. 8, recante “linee di indirizzo e criteri interpretativi dell'art. 3, commi 54-57, L. 244/2007, in materia di regolamenti degli enti locali per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza”;

DATO ATTO che l'incarico di cui alla presente determinazione non soggiace all'applicazione dell'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005 n° 266, in quanto trattasi di incarico afferente la redazione di pratiche di prevenzione incendi;

VISTO l'art. 3, commi 54 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo - 15 febbraio 2005, n. 6, recante “linee di indirizzo e criteri interpretativi in materia di affidamento d'incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza”, costituente tuttora idonea ricognizione delle fattispecie rientranti nelle categorie degli incarichi anzidetti, che vi esclude la prestazione di cui trattasi, in quanto prestazione di servizi, non comportante, inoltre, l'instaurazione di rapporto di collaborazione;

VISTO il D.Lgs. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 ed in particolare l'art. 6, comma 7, inerente i limiti di spesa per gli incarichi di studi e consulenza, non applicantesi nella fattispecie;

VISTO l'art. 49 bis, comma 10, lettera b), punto 2), del Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ATTESO che il servizio in narrativa deve essere effettuato con tempestività per presentare le pratiche nel più breve tempo possibile al Comando Prov.le VV.F. di Parma, al fine di rispettare le vigenti normative di prevenzione incendi;

DATO ATTO che, conseguentemente, è stato chiesto il preventivo di spesa al P.I. Vignali Pietro, con studio in Parma, Via Pico della Mirandola n. 6, C.F. VGN PTR 61M11G337U – P. IVA 01850800341, iscritto nell'apposito albo e munito dei necessari requisiti di esperienza e competenza professionale per assumere tale incarico;

VISTA l'immediata disponibilità del P.I. Vignali Pietro ad eseguire le pratiche di prevenzione incendi in narrativa ed il preventivo, acquisito agli atti in data 12/03/2019 al prot. n. 2757, dell'importo complessivo di € 4.000,00, oltre CNP al 5% e IVA al 22%, per un totale di € 5.124,00;

RITENUTA conveniente l'offerta presentata dal P.I. Vignali Pietro, nonché opportuna in quanto il professionista interpellato era già stato incaricato della redazione delle pratiche precedenti utili per acquisire i Certificati Prevenzione Incendi esistenti e quindi può usufruire di un know-how di informazioni sullo stato di fatto e sugli obiettivi da raggiungere complessivamente con l'attuazione di tale iniziativa;

DATO ATTO che è pertanto necessario conferire l'incarico in oggetto, alle condizioni stabilite nel disciplinare di incarico allegato alla presente determinazione sotto la lettera “A”;

VISTE le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 01.07.2009 n° 78, convertito con modificazioni nella Legge n° 102 del 3 agosto 2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti comportanti impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

DATO ATTO del seguente Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC6278EFB5**;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICHIAMATA la Legge 06.11.2012 n° 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 recante: Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

VISTO il d. lgs. 14 marzo 2013, nr. 33, modificato con il D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 62/2013 ed il vigente Codice di Comportamento dell'Unione Bassa Est Parmense, che impone alla ditta affidataria l'obbligo nell'esecuzione del contratto al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici come approvato con deliberazione della Giunta nr. 92/2013 e disponibile sul sito web dell'ente nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto-sezione “Disposizioni generali – atti generali- Statuto e regolamenti”;

ATTESO che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 l'operatore economico, sottoscrivendo il disciplinare allegato attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

DATO ATTO altresì che per l'adozione del presente provvedimento non si riscontrano motivi di incompatibilità ai sensi dell'art. 3 e 14 del DPR 16.04.2013, nr. 62;

VISTI gli artt. 107, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.lgt. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli artt. 183 e 184 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## **DETERMINA**

1. di conferire al P.I. Vignali Pietro, con studio a Parma, in Via Pico della Mirandola n. 6 - C.F. VGN PTR 61M11G337U – P.IVA 01850800341, all'uopo interpellato, l'incarico professionale per

l'espletamento del servizio di predisposizione delle pratiche necessarie alla richiesta di rilascio e/o rinnovo dei Certificati di Prevenzione Incendi, di cui al successivo punto 2), per un corrispettivo di € 4.000,00 oltre 5% CNP e IVA al 22%, per complessivi € 5.124,00, alle clausole e alle condizioni stabilite nel disciplinare di incarico che si allega al presente provvedimento sotto la lettera "A", del quale forma parte integrante;

2. di stabilire che le pratiche riguarderanno le seguenti attività:

**1) Palestra Josif Isakovic di Mezzano Inferiore:**

- a) Progetto VV.F. impianto fotovoltaico;
- b) Segnalazione certificata inizio attività;
- c) Certificato resistenza al fuoco delle strutture (impianto fotovoltaico compreso);

**2) Scuola Primaria "O. Boni" di Sorbolo:**

- a) Attestazione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi;

**3) Archivio Comunale di Via Garibaldi a Sorbolo:**

- a) Attestazione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi;

3. di far constare che l'incarico conferito con la presente determinazione esula dal campo d'applicazione dell'art. 3, commi 54 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.;

4. di dare atto, inoltre, che l'incarico non soggiace, per materia e per valore, alla disciplina di cui all'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

5. di dare atto che, trattandosi di prestazione di servizi, l'incarico non soggiace al limite di cui all'art. 3, c. 56 della Legge 27/12/2007, n. 244 e s.m.;

6. di stipulare il disciplinare mediante scrittura privata, ai sensi degli artt. 107, comma 3 e 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

7. di autorizzare la liquidazione del compenso dovuto secondo le modalità stabilite nella convenzione, previa presentazione di regolare nota debitamente vistata dal Responsabile del procedimento competente;

8. di mandare al responsabile del procedimento gli adempimenti richiesti dalla gestione del trattamento fiscale, contributivo ed assicurativo dell'incarico conferito;

9. di dare atto che i pagamenti conseguenti il presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi art. 9 del D.L. n° 78 del 01.07.2009, convertito con modificazioni nella Legge n° 102 del 3 agosto 2009;

10. di stabilire a carico del professionista incaricato tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;

11. di dare atto del seguente Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC6278EFB5**;

12. di dare atto che le suddette prestazioni professionali saranno esigibili nell'esercizio 2019;

13. di imputare la spesa complessiva di € 5.124,00 al cap. 36001/6 "spese per incarichi" del bilancio corrente;

14. di autorizzare l'ufficio di ragioneria alla registrazione dei relativi impegni;

15. di demandare al Responsabile del procedimento la pubblicazione sul sito internet dell'Ente della presente determinazione quale condizione di efficacia del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 18, della Legge n. 244/2007 e per gli effetti dell'art. 267 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

16. di provvedere agli adempimenti di pubblicità riferiti al seguente atto ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 14 marzo 2013, nr. 33, modificato con il D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016, citato in premessa.

Il Responsabile del Procedimento  
*f.to* Ing. Sonia Berselli

Il Responsabile del Servizio  
*f.to* Ing. Valter Bertozzi

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

(art. 151, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Responsabile del servizio economico finanziario appone il visto di regolarità contabile del presente impegno di spesa.

Li, 14-03-2019

IMP 302

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO  
F.to Dott. DOMENICO LA TORRE